ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BoBA"

Il giorno **22 ottobre 2026**, alle ore **19.00**, in **Bologna, via San Carlo n. 12**, si sono riuniti i seguenti cittadini:

1. **Carmine Scianguetta**, nato a **Torino** il 16/01/1974, residente in **Bologna**, via **Virginia Marini, 1**, C.F. **SCNCMN74A16L219N**;
2. **Claudia Acquistapace**, nata a **Massa (MS)** il **30/04/1984**, residente in **Padova**, via **Manara Valgimigli, 8**, C.F. **CQSCLD84D70F023R**;
3. **Cristian Piazzon**, nato a **Camposampiero (PD)** il **18/06/1973**, residente in **Piazzola sul Brenta (PD)**, via **Della Roggia, 21**, C.F. **PZZCST73H18B563M**;
4. **Lucia Bellinello**, nata a **Rovigo (RO)** il **9/01/1985**, residente in **Rovigo**, via **Cime di Lavaredo, 6**, C.F. **BLLLCU85A49H620W**;
5. **Giovanni Bossi**, nato a **Lodi (LO)** il **29/03/1972**, residente in **Bologna**, via **Pier De' Crescenzi, 19**, C.F. **BSSGNN72C29E648C**;
6. **Sante Colangelo**, nato a **Pescara (PE)** il **5/11/1980**, residente in **Bologna**, via **Mezzacosta, 16**, C.F. **CLNSNT80S05G482J**;
7. **Tecla Mancino**, nata a **Toffia (RI)** il **26/04/1992**, residente in **Bologna**, via **Niccolò dall'Arca, 58**, C.F. **MNCTCL92D66L189G.**

Viene nominato presiedere della riunione il Sig. Carmine Scianguetta, il quale accettando chiama all'incarico di Segretario il Sig. Sante Colangelo.
I comparenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Costituzione e denominazione. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore – CTS) e successive modificazioni, l'associazione apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro denominata "**BoBA"** (di seguito: l'Associazione). L'Associazione assume la qualifica di Associazione di Promozione Sociale dalla data di iscrizione nella relativa sezione del RUNTS; da tale data l'acronimo "APS" sarà parte integrante della denominazione, che diventerà **"BoBA - APS",** e va indicato in tutti gli atti, la corrispondenza e le comunicazioni al pubblico

Art. 2 – Statuto sociale: L'Associazione sarà regolata dalle norme contenute nello Statuto sociale, composto da 20 articoli, che si allega al presente Atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale. I comparenti dichiarano di approvarlo integralmente e senza riserve.

Art. 3 – Sede legale. L'Associazione stabilisce la propria sede legale nel Comune di **Bologna (BO)** in **via San Carlo n. 12**.

Art. 4 – Finalità e oggetto. L'Associazione, ispirandosi ai principi di democrazia e solidarietà, è aperta a tutte le culture e a ogni forma d'arte, riconosce in particolare nel Tango Argentino un fondamentale strumento di aggregazione e benessere psicofisico non sanitario. Essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS (lettere i, d, k, t) esplicitate in Statuto.

Art. 5 – Primo Consiglio Direttivo e nomine. I comparenti deliberano che, per il primo quadriennio di mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da **3 (tre)** membri. Vengono eletti all'unanimità i seguenti soci fondatori, i quali dichiarano di accettare la carica:

- **Presidente e legale rappresentante: Carmine Scianguetta**
- **Consigliere: Giovanni Bossi**
- **Consigliere: Sante Colangelo**

I nominati accettano la carica e dichiarano, sotto la propria responsabilità, che non sussistono a lor carico cause di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.. Le eventuali ulteriori funzior operative interne saranno attribuite successivamente dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previst dallo Statuto.

Art. 6 – Privacy: I comparenti autorizzano al trattamento dei propri dati personali, ai sensi de Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per le finalità connesse al presente atto, alla costituzione e all'attività dell'Associazione e, in caso di affiliazione, della rete associativa nazionale.

Art. 7 – Tesseramento: L'assemblea dichiara aperto il tesseramento per divenire soci/e dell'Associazione, libero a tutti/e i/le cittadini/e a norma di statuto, salvo ratifica del Consiglio.

Art. 8 – Spese dell'atto: Le spese del presente atto, della sua registrazione e delle pratiche connesse sono a carico dell'Associazione. Il Presidente viene delegato a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione e per l'iscrizione dell'ente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il presente atto, redatto in tre copie originali, viene letto, approvato e sottoscritto dai comparenti in segno di piena accettazione.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è sciolta alle ore 21.00.

Firme dei Soci Fondatori:

1. Carmine Scianguetta
2. Claudia Agostinelli
3. [illegible]
4. Luca Bellavello
5. [illegible]
6. Sante Colangelo
7. Zola Marco

3 03/11/2016

Allegato A: Statuto dell'associazione "BoBA" (n. 20 articoli).

All. A

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "BoBA"

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Costituzione, denominazione e forma giuridica

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore – CTS) e successive modificazioni, l'associazione apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro denominata "BoBA" (di seguito: l'Associazione).
2. L'Associazione assume la qualifica di Associazione di Promozione Sociale, ai sensi dell'art. 35, comma 5 del Codice del Terzo Settore, dalla data di iscrizione nella relativa sezione del RUNTS; da tale data l'acronimo "APS" sarà parte integrante della denominazione, che diventerà "BoBA - APS".
3. L'Associazione può operare e presentarsi al pubblico anche con un nome diverso da quello della propria denominazione legale (nome commerciale, marchio o nome dello spazio in cui opera); l'adozione o la modifica di tale nome non necessita di modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di utilizzare la denominazione "BoBA - APS" in tutti gli atti ufficiali.
4. L'Associazione può affiliarsi a una o più Reti Associative Nazionali (quali, a titolo esemplificativo, ARCI e ACSI), su delibera del Consiglio Direttivo e senza che ciò comporti modifica statutaria, nel rispetto dei relativi statuti, regolamenti e obblighi di affiliazione, ferma restando l'autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e patrimoniale dell'Associazione, nei limiti compatibili con gli obblighi derivanti dall'affiliazione. In caso di affiliazione ad altra rete associativa nazionale, l'Associazione ne condivide le finalità, ne rispetta statuto, regolamenti e codice etico e può adottarne la tessera nazionale quale propria tessera sociale, secondo il regolamento di tesseramento della rete.

Art. 2 – Sede e durata

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bologna (BO). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria. Il trasferimento della sede legale in un Comune diverso è deliberato dall'Assemblea straordinaria e comporta la conseguente modifica statutaria.
2. Il Consiglio Direttivo può istituire, trasferire e sopprimere sedi, delegazioni e unità locali, con sole funzioni operative e logistiche, sia in Italia che all'estero.
3. Il trasferimento della sede legale e ogni eventuale variazione dei relativi dati sono comunicati tempestivamente, e comunque entro i termini previsti dalla normativa vigente, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), all'Agenzia delle Entrate e alle altre Pubbliche Amministrazioni competenti, nonché agli enti e alle associazioni cui l'Associazione risulti eventualmente affiliata, secondo gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II – Finalità e attività dell'Associazione

Art. 3 – Principi ispiratori, visione e finalità

1. L'Associazione è un centro permanente di vita associativa, culturale, artistica e sportiva dilettantistica, a carattere volontario, democratico e pluralista. Essa non ha scopo di lucro ed è mossa dall'intento esclusivo di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo il pieno sviluppo della persona umana, il benessere psico-fisico, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale.
2. L'Associazione riconosce nel Tango Argentino – inteso nella sua accezione più ampia come espressione artistica, fenomeno storico-culturale, ballo sociale e Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità (UNESCO) – il proprio nucleo identitario e un eccezionale strumento di comunicazione interpersonale, aggregazione e superamento delle barriere generazionali, geografiche e sociali.
3. La visione dell'Associazione si fonda sul principio della multidisciplinarietà, dell'interculturalità e dell'ibridazione dei linguaggi. L'ente promuove il dialogo costante tra il Tango Argentino e le altre forme d'arte (musica, arti visive, teatro, cinema, letteratura) nonché il connubio con le discipline corporee, sportive e bio-naturali volte alla salute e alla consapevolezza del movimento.
4. Coerentemente con i propri principi di apertura, l'Associazione persegue le sue finalità attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale rivolte sia alla propria base associativa sia alla collettività e a soggetti terzi, operando per la valorizzazione del territorio e per la diffusione della cultura coreutica e musicale.
5. L'Associazione garantisce l'assoluta parità di diritti e di opportunità tra tutti gli associati, ripudiando ogni forma di discriminazione basata su genere, orientamento, etnia, religione o retroterra culturale, e improntando la propria vita interna ai più rigorosi principi di democraticità, trasparenza e partecipazione.
6. L'Associazione si ispira ai valori della Costituzione repubblicana, della democrazia e dell'antifascismo, della laicità, della pace e della nonviolenza, della giustizia sociale e ambientale, dei diritti umani e delle pari opportunità. Promuove una società aperta, inclusiva e interculturale, fondata sulla convivenza delle differenze, e contrasta razzismo, xenofobia, sessismo, abilismo, omolesbobitransfobia, linguaggio d'odio e ogni forma di discriminazione e di violenza.

Art. 4 – Attività di interesse generale

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, rivolte sia ai propri associati che alla collettività:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; (lettera i); in particolare tramite la promozione di festival, rassegne, eventi sociali e di aggregazione, iniziative di divulgazione scientifica e culturale, serate danzanti, feste a tema, proiezioni cinematografiche, mostre espositive, presentazioni letterarie, spettacoli dal vivo e performance che favoriscano la diffusione e l'ibridazione delle arti visive, musicali e coreutiche, ivi incluse attività ludico-ricreative e di socializzazione a contatto con la natura e con gli animali, volte a favorire l'inclusione sociale e il benessere relazionale di minori e soggetti in condizioni di fragilità o disabilità;

- educazione, istruzione e formazione professionale (lettera d); nello specifico attraverso l'istituzione di corsi formativi, scuole di ballo, lezioni di musica, stage di approfondimento teorico-pratico, seminari storici, laboratori didattici ed espressivi aperti alla cittadinanza e percorsi di formazione per operatori del settore culturale e artistico;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale (lettera k); quali la progettazione e l'organizzazione di vacanze-studio, itinerari culturali, trasferte di gruppo, scambi socioculturali e soggiorni legati ad eventi artistici, sportivi e ricreativi in Italia e all'estero;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t); comprese la pratica, la didattica, l'insegnamento e la diffusione della danza sportiva in tutte le sue forme, delle discipline bio-naturali, della ginnastica finalizzata alla salute e al fitness, delle attività motorie marinaresche applicative alle discipline della vela, e di ogni altra attività motoria o sportiva volta al benessere e all'inclusione sociale, ivi incluso l'avvicinamento alla pratica sportiva equestre, l'interazione guidata con i cavalli e le attività fisiche adattate, finalizzate alla salute, all'autonomia e all'integrazione di bambini, giovani e persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale.

Art. 5 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'Art. 4, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dai relativi decreti attuativi.
2. Tali attività sono finalizzate all'esclusivo finanziamento e supporto delle finalità istituzionali dell'ente e all'autofinanziamento delle attività di interesse generale.
3. L'individuazione e la definizione delle specifiche attività diverse esercitabili dall'Associazione sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
4. I relativi proventi devono essere inseriti nel bilancio dell'ente. La natura secondaria e strumentale delle attività diverse deve essere documentata dall'organo di amministrazione nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa, in conformità ai criteri e ai limiti quantitativi definiti dal D.M. 19 maggio 2021 e dalla normativa vigente.

Art. 6 – Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, sia in forma pubblica che privata, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
2. L'attività di raccolta fondi può essere esercitata anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dalle linee guida ministeriali vigenti.

TITOLO III – Gli associati

Art. 7 – Requisiti di ammissione e categorie di associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità, i principi ispiratori e la visione espressi nel presente Statuto, e che si impegnino a collaborare per il raggiungimento degli scopi istituzionali. Possono altresì essere associati altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, purché in numero non superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale associate, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del CTS. Il numero degli associati è illimitato ma non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. L'ammissione all'Associazione è subordinata alla presentazione di una domanda scritta firmata dall'aspirante associato (o dall'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minori), nella quale si dichiara di accettare senza riserve il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali.
3. Sul ricevimento della domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo entro il termine di 30 (trenta) giorni. In caso di accoglimento, l'efficacia della deliberazione è subordinata al contestuale versamento della quota associativa annuale, con la conseguente iscrizione del nominativo nel Libro degli associati.
4. La struttura associativa è orientata a principi di uguaglianza e democraticità. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati godono dei medesimi diritti e sono sottoposti ai medesimi doveri; non è ammessa alcuna distinzione in categorie di associati con diritti di voto limitati o differenziati fatto salvo quanto previsto al comma successivo.
5. Ai fini organizzativi e nel rispetto della normativa sui minori, l'Associazione riconosce la categoria degli associati minorenni. Essi godono del diritto di partecipazione alla vita associativa. Il diritto di voto in Assemblea è esercitato, fino al compimento del diciottesimo anno di età, dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, in qualità di rappresentante legale del minore associato. Gli associati minorenni sono esclusi dall'elettorato passivo e non possono candidarsi né essere eletti quali componenti del Consiglio Direttivo, in considerazione della capacità di agire e delle responsabilità giuridiche connesse all'assunzione della carica.

Art. 8 – Rigetto della domanda di ammissione e ricorso

1. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione stessa.
2. Contro il provvedimento di rigetto, l'aspirante associato può presentare ricorso, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Assemblea dei soci.
3. Il ricorso deve essere esaminato dall'Assemblea dei soci in occasione della prima convocazione utile. L'Assemblea, sentite le ragioni del ricorrente e del Consiglio Direttivo, delibera sul ricorso a maggioranza semplice. La deliberazione dell'Assemblea è sovrana, definitiva e viene comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati iscritti nel Libro degli associati, purché maggiorenni e in regola con il pagamento della quota associativa annuale, godono dei medesimi diritti, tra cui:

   • Partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie, con diritto di voto singolo secondo il principio "una testa, un voto", compreso il diritto di elettorato attivo e passivo per le cariche sociali (fatto salvo quanto previsto dall'Art. 7, comma 5 per i minorenni);

• Esaminare i libri sociali, gli atti deliberativi e la documentazione amministrativa, previa richiesta scritta motivata indirizzata al Consiglio Direttivo e con ragionevole preavviso;
• Partecipare a tutte le attività, manifestazioni ed eventi promossi dall'Associazione e frequentare i locali della stessa.

2. Gli associati hanno il dovere di:

• Rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e tutte le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
• Versare regolarmente la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo nei termini e con le modalità fissate dallo stesso;
• Sostenere le finalità dell'Associazione, collaborando al raggiungimento degli scopi istituzionali e astenendosi da qualsiasi comportamento che possa arrecare danno morale, materiale o d'immagine all'ente o che sia in contrasto con i valori dell'Art. 3.

3. La quota associativa annuale è strettamente personale, non è trasferibile a terzi (nemmeno in caso di decesso) e non è in alcun modo rivalutabile o rimborsabile.

Art. 10 – Perdita della qualifica di associato e procedimento disciplinare

1. La qualifica di associato si perde per recesso, morosità, esclusione o causa di morte.
2. Recesso: Ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione, fermo restando l'obbligo di adempiere alle obbligazioni eventualmente assunte verso l'Associazione.
3. Morosità: L'associato che non provveda al rinnovo e al versamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo viene considerato moroso. La perdita della qualifica per morosità è dichiarata dal Consiglio Direttivo previa constatazione del mancato pagamento e comporta l'immediata cancellazione dal Libro degli associati.
4. Esclusione: L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che danneggi moralmente o materialmente l'Associazione, che compia gravi violazioni del presente Statuto, dei regolamenti interni o delle delibere degli organi sociali, o che tenga comportamenti palesemente incompatibili con i principi ispiratori e la visione espressi nell'Art. 3.
5. Il provvedimento di esclusione, contenente le motivazioni, deve essere comunicato per iscritto all'associato interessato. Contro tale provvedimento, l'associato può presentare ricorso all'Assemblea dei soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Il ricorso viene esaminato dall'Assemblea nella prima convocazione utile, con le medesime modalità previste dall'Art. 8 per il rigetto dell'ammissione. La deliberazione dell'Assemblea è definitiva.
6. La perdita della qualifica di associato, per qualsiasi causa avvenga, non dà alcun diritto alla restituzione delle quote associative o dei contributi versati, né dà diritto ad alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione

Art. 11 – Volontari e personale retribuito

1. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà e utilità sociale.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni previste dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
3. L'Associazione è tenuta ad assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative disposizioni attuative.
4. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di lavoratori autonomi o di altra natura (inclusi i collaboratori coordinati e continuativi o i lavoratori sportivi ai sensi della normativa vigente), anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017, qualora ciò sia necessario al fine di svolgere l'attività di interesse generale e garantire il corretto perseguimento delle finalità istituzionali.
5. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 20% (venti per cento) del numero degli associati complessivi.

TITOLO IV – Gli organi sociali

Art. 12 – Assemblea dei soci: definizione, composizione e convocazione

1. Definizione: L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, legittimamente adottate in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.
2. Composizione e diritto di intervento: L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel Libro degli associati. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun associato maggiorenne ha diritto a un voto singolo, secondo il principio "una testa, un voto". Per gli associati minorenni si applica quanto previsto dall'Art. 7, comma 5.
3. Convocazione ordinaria: L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.
4. Modalità e tempi di convocazione: La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo della riunione. L'avviso deve pervenire agli associati almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'adunanza, esclusivamente tramite strumenti digitali che garantiscano la prova della ricezione (quali posta elettronica ordinaria, PEC o messaggistica telematica documentata).
5. Regole per la seconda convocazione: Nello stesso avviso di convocazione può essere già indicata la data e l'ora per la seconda convocazione, la quale si renderà necessaria esclusivamente nel caso in cui la prima assemblea non raggiunga il numero minimo di soci richiesto per la sua validità (quorum costitutivo). La seconda convocazione non può mai aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Qualora la data della seconda convocazione non sia indicata nel primo avviso, l'Assemblea dovrà essere riconvocata entro 20 (venti) giorni dalla prima, con un preavviso ridotto ad almeno 5 (cinque) giorni.
6. Convocazione straordinaria e su richiesta dei soci: L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. Deve inoltre essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo

(1/10) degli associati aventi diritto di voto. In tal caso, il Presidente deve provvedere all'invio dell'avviso di convocazione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

7. Se l'Associazione è affiliata a una rete associativa nazionale, la convocazione dell'Assemblea può essere richiesta anche dall'articolazione territoriale della rete, nei casi previsti dal relativo statuto. Se il Presidente non provvede entro 30 giorni dalla richiesta, vi provvede direttamente la stessa articolazione.
8. Funzionamento delle assemblee a distanza: È consentito lo svolgimento delle riunioni dell'Assemblea anche in modalità telematica o mista (presenza fisica e collegamento a distanza), tramite mezzi di telecomunicazione (quali piattaforme di videoconferenza), a condizione che l'avviso specifichi il link o le credenziali di accesso. Le modalità di collegamento devono garantire l'identificazione certa dei partecipanti, la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e la regolarità dell'espressione del voto. In caso di riunione interamente a distanza, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario per la firma del verbale.

Art. 13 – Assemblea dei soci: funzioni, quorum e voto

1. Funzioni ordinarie: L'Assemblea ordinaria ha competenza assoluta sulle decisioni strategiche dell'ente. Nello specifico essa provvede a: nominare e revocare i componenti degli organi sociali; nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; approvare il bilancio di esercizio; deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti; deliberare sui ricorsi in caso di rigetto dell'ammissione o esclusione degli associati; approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
2. Funzioni straordinarie: L'Assemblea in sede straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla fusione, sulla scissione, sulla trasformazione, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio residuo.
3. Quorum in sede ordinaria: L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto (quorum costitutivo) e delibera a maggioranza semplice dei presenti (quorum deliberativo). In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
4. Quorum in sede straordinaria: le deliberazioni di modifica dello Statuto sono adottate dall'Assemblea straordinaria validamente costituita con la presenza, personale o per delega, di almeno un terzo (1/3) degli associati aventi diritto di voto e con il voto favorevole di almeno i tre quinti (3/5) dei presenti. Per deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto. Per l'Assemblea straordinaria non è ammessa la riduzione dei quorum in seconda convocazione.
5. Deleghe di voto: Ciascun associato ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento, e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Non è ammesso il conferimento della delega ai componenti del Consiglio Direttivo o di altri organi sociali.

Art. 14 – Consiglio Direttivo: definizione, composizione e funzioni

1. Definizione: Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo, amministrazione e gestio dell'Associazione. Esso compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazio necessari al raggiungimento delle finalità istituzionali, ad eccezione di quelli espressamen riservati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea.
2. Composizione e nomina: Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membi da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) componenti, eletti dall'Assemblea tra g associati persone fisiche o tra le persone indicate dagli enti associati, ai sensi dell'art. 26 d CTS. I primi membri del Consiglio sono nominati nell'Atto Costitutivo. Tutti i consiglie durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili senza limiti al numero dei mandati.
3. Funzioni e compiti: Il Consiglio Direttivo ha il compito di: deliberare sull'ammission recesso, morosità ed esclusione degli associati; stabilire l'importo e i termini di versamen della quota associativa annuale (nonché delle eventuali quote differenziate); predisporre bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea; l'individuazione e la delibera dell svolgimento di attività diverse o raccolte fondi; nominare tra i propri membri il Presidente, qualora lo ritenga opportuno, un Vicepresidente, nonché le altre figure operative o i comita interni.
4. Funzionamento e deliberazioni: Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogi qualvolta sia necessario, o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Per la validità dell riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Esso delibe a maggioranza semplice dei voti dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente preval È consentito lo svolgimento delle riunioni anche in modalità telematica, con le medesim garanzie previste per l'Assemblea.
5. I membri del Consiglio Direttivo sono esclusi dal voto relativo all'approvazione del bilanci e di quello relativo alle loro responsabilità

Art. 15 – Il Presidente: definizione e funzioni

1. Definizione: Il Presidente dell'Associazione è l'organo monocratico apicale dell'ente, ne ha l firma sociale e bancaria, nonché la rappresentanza legale e processuale di fronte ai terzi e i giudizio.
2. Nomina, durata e rieleggibilità: Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al propri interno, a maggioranza dei suoi componenti, durante la prima riunione successiva al su insediamento. Dura in carica 4 (quattro) anni, in coincidenza con il mandato del Consigli Direttivo, ed è sempre rieleggibile senza alcun limite al numero dei mandati consecutivi Cessa dalla carica per scadenza del termine, dimissioni volontarie o revoca deliberata da Consiglio Direttivo.
3. Funzioni e poteri autonomi: Al Presidente spetta il compito di: convocare e presieder l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, fissandone l'ordine del giorno; curar l'esecuzione delle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi collegiali; ordinare l spese ordinarie di gestione e firmare contratti, convenzioni, accordi con i maestri o terz fornitori, con piena e autonoma capacità di impegno economico e di spesa per operazioni fin all'importo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per singolo atto, senza necessità di preventiv delibera del Consiglio Direttivo.
4. Qualora sia stato nominato un Vicepresidente, questi coadiuva il Presidente e ne assume le funzioni in caso di assenza o impedimento.
5. Provvedimenti d'urgenza: In caso di indifferibile e comprovata urgenza, il Presidente pu adottare i provvedimenti deliberativi ordinari di competenza del Consiglio Direttiv (compresi impegni di spesa superiori al limite di cui al comma precedente), con l'obbligo tassativo di sottoporli alla ratifica dello stesso organo di amministrazione nella prima riunion utile, da convocarsi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Art. 16 – Il Segretario e il Tesoriere: definizione, funzioni e cumulo delle cariche

1. Definizione e nomina: Il Segretario e il Tesoriere sono figure operative interne all'amministrazione dell'Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo, tra i propri componenti o tra gli associati, anche nella stessa persona, con mandato coincidente con quello del Consiglio. In mancanza di nomina, le relative funzioni sono svolte dal Presidente o dal consigliere da lui delegato
2. Compiti del Segretario: Al Segretario spetta il compito di: coadiuvare il Presidente nella gestione organizzativa dell'ente; redigere e conservare i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; curare la tenuta e l'aggiornamento del Libro degli associati e degli altri registri sociali, garantendone la corretta consultazione.
3. Compiti del Tesoriere: Al Tesoriere spetta il compito di: curare la gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell'Associazione in conformità alle direttive del Consiglio Direttivo e del Presidente; provvedere alla riscossione delle quote associative e delle altre entrate; effettuare i pagamenti autorizzati; predisporre la bozza del bilancio di esercizio e tenere aggiornati i libri contabili e l'inventario dei beni dell'ente.

Art. 17 – Organo di controllo e Revisione legale

1. Nomina dell'Organo di Controllo. La nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dalla legge, e in particolare al superamento, per due esercizi consecutivi, dei limiti dimensionali e dei criteri quantitativi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 3/07/2017 n. 117. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile.
2. Funzioni dell'Organo di Controllo. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che il bilancio sociale, se obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
3. Nomina del Revisore Legale. La nomina di un Revisore Legale dei conti o di una Società di revisione legale è obbligatoria nei casi previsti dalla legge, e in particolare al superamento, per due esercizi consecutivi, dei limiti dimensionali previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 3/07/2017 n. 117. La revisione può essere affidata all'Organo di Controllo di cui al comma 1, a condizione che tutti i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V – Il Patrimonio e le risorse economiche

Art. 18 – Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Composizione del patrimonio. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso è composto da:
   - quote associative annuali e contributi straordinari degli associati;
   - donazioni, lasciti testamentari e legati di terzi, pubblici o privati;

- contributi dello Stato, di enti locali, di istituzioni pubbliche o di organismi internazionali;
- proventi derivanti dalle attività di interesse generale di cui all'Art. 4, dalle attività diverse di cui all'Art. 5 e dalle raccolte fondi di cui all'Art. 6;
- beni mobili o immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

2. Divieto di distribuzione degli utili. Ai sensi dell'art. 8 del CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Destinazione degli avanzi. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere reinvestiti ed impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività di interesse generale previste dal presente Statuto.

TITOLO VI – Il Bilancio e i libri sociali

Art. 19 – Esercizio sociale, bilancio e libri obbligatori

1. Esercizio sociale: L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Redazione del bilancio. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio in conformità all'art. 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, secondo il modello applicabile all'Associazione in relazione alla sua natura giuridica e ai requisiti previsti dalla normativa vigente. Il bilancio è costituito, a seconda dei limiti dimensionali ed economici previsti dall'art. 13 del CTS, dal rendiconto per cassa oppure dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria ed economica dell'Associazione ed è messo a disposizione degli associati presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione.
3. Approvazione e deposito al RUNTS. Il bilancio di esercizio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Il Consiglio Direttivo provvede al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
4. Libri sociali obbligatori. Presso la sede dell'Associazione sono tenuti e aggiornati i libri sociali previsti dall'art. 15 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, e precisamente il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché, ove nominati, i libri dell'organo di controllo e degli eventuali altri organi sociali. L'Associazione tiene altresì il registro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale, ai sensi dell'art. 17 del medesimo decreto, osservando le modalità di tenuta e vidimazione previste dalla normativa vigente. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall'art. 9 del presente Statuto, nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

TITOLO VII – Scioglimento e disposizioni finali

Art. 20 – Scioglimento, devoluzione e rinvio normativo

1. Scioglimento. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in sede straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto, in conformità a quanto stabilito dall'Art. 13, comma 4.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo l'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, con preferenza, ove possibile, per la rete associativa cui l'Associazione sia affiliata o per enti con finalità analoghe.
3. Rinvio normativo. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile, al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (Riforma dello Sport) laddove applicabile, e a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il presente Statuto, composto da n. 20 articoli, costituisce l'Allegato A all'atto costitutivo dell'associazione "BoBA" in data 2 novembre 2026. Letto, approvato e sottoscritto dai soci fondatori.

Bologna, lì 22/10/2026

Firme dei soci fondatori:

1. Carmine Scianguetta Carmine Scianguetta
2. Claudia Acquistapace Claudia Acquistapace
3. Cristian Piazzon
4. Lucia Bellinello Lucia Bellinello
5. Giovanni Bossi
6. Sante Colangelo Sante Colangelo
7. Tecla Mancino Tecla Mancino